

DEL 19 APRILE 2001

OGGETTO: Mobilità dei Segretari comunali e provinciali in disponibilità. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 il quale, all'art.101, comma 1, dispone che "Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni";

Visto l'art.101, comma 4, del medesimo decreto legislativo n.267/2000 ai sensi del quale "Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, il quale in esecuzione della legge 15 maggio 1997, n.127 (oggi confluita nel predetto d.lgs.267/2000) ha individuato le modalità attraverso le quali i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità sono collocati, attraverso apposite procedure di mobilità, presso altre amministrazioni;

Considerato, in particolare, che i segretari comunali e provinciali possono essere trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni a domanda ovvero d'ufficio;

Considerato che per quest'ultima ipotesi dispone espressamente l'art.19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, ai sensi del quale "Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica."

Considerato che è ormai prossimo il decorso del predetto termine quadriennale per molti segretari comunali e/o provinciali che, non confermati all'entrata in vigore della nuova disciplina, non hanno assunto servizio in qualità di titolari presso altre sedi di segreterie comunali;

Considerato altresì che molti segretari comunali che hanno presentato domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni attendono, a tutt'oggi, il relativo provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato che il Dipartimento della Funzione Pubblica non dà corso ai predetti trasferimenti a causa della mancata comunicazione, da parte delle altre pubbliche amministrazioni, della disponibilità di posti nelle proprie dotazioni organiche;

Considerato che tale problematica riguarda tutti i segretari che hanno avanzato istanza di mobilità ed in particolare modo i segretari già in possesso della qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tutto il sistema delineato dalla normativa di riforma dello status dei segretari comunali e provinciali prevede che debba essere comunque assicurato agli appartenenti alla categoria il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni qualora non siano chiamati a svolgere le funzioni presso le sedi di segreteria comunale;

Rilevato altresì che non appare ulteriormente sostenibile la situazione di disagio personale e professionale sofferta da coloro che attendono risposte alle istanze di trasferimento avanzate ai sensi della normativa vigente per cause non dipendenti dalla propria volontà;

Viste le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia che, in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine di cui all'art.15 del d.P.R. 465/97, hanno sollecitato un intervento dell'Agenzia nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – affinché quest'ultima provveda comunque a collocare i segretari comunali presso le altre pubbliche amministrazioni anche in posizione soprannumeraria giusto il disposto di cui all'art.18, comma 9, del d.P.R. 465/97;

Considerato che, in occasioni passate ripetutamente, si è fatto uso dell'istituto del soprannumero al fine di sanare situazioni contingenti per poter risolvere problematiche non dissimili da quelle di cui ci si occupa;

Ad unanimità dei voti:

D E L I B E R A

1. di rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica la grave situazione dei segretari comunali e provinciali che hanno già presentato istanza di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni e che, a tutt'oggi, non hanno ancora avuto riscontro;
2. di invitare, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad adottare tutti i provvedimenti necessari a collocare presso altre pubbliche amministrazioni, anche in posizione soprannumeraria, i segretari comunali e/o provinciali già in attesa di trasferimento;
3. di invitare, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad adottare analoghi provvedimenti nei confronti dei segretari comunali e/o provinciali che si verranno a trovare nelle condizioni di cui all'art. 19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'Agenzia per ____ giorni dal _____;

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE